

SWICA Consulta

Condizioni complementari per la vendita online di prodotti assicurativi tramite i canali consulente o intermediario

Edizione 2022

SWICA

Sommario

1. In generale	3	5. Trattamento dei dati/protezione dei dati	5
1.1 Operatore	3	5.1 Disposizioni generali e applicabilità della dichiarazione della protezione dei dati	5
1.2 Quali sono le disposizioni applicabili?	3	5.2 Basi legali, categoria di dati, durata di conservazione e scopo del trattamento dei dati	5
1.3 Contraenti	3	5.3 Diritti delle persone interessate e trattamento dei dati su incarico	6
1.4 Amministrazione unificata per la famiglia (nucleo familiare)	3	5.4 Sicurezza dei pagamenti	6
1.5 Diritto di modifica	4		
1.6 Chi si può assicurare?	4		
2. Procedura per la stipulazione del contratto	4	6. Esclusione della responsabilità	6
2.1 Proposta d'assicurazione	4		
2.2 Stipulazione del contratto	4	7. Foro competente	6
3. Diritto di revoca	5		
3.1 Quando sussiste il diritto di revoca?	5		
3.2 Quando inizia a decorrere il termine di revoca?	5		
3.3 In quale forma deve avvenire la revoca?	5		
3.4 Quali sono le conseguenze della revoca?	5		
4. Rifiuto/esclusione dalla copertura/reticenza	5		
4.1 In generale	5		
4.2 Rifiuto/esclusione dalla copertura	5		
4.3 Violazione dell'obbligo di dichiarazione (reticenza)	5		

Condizioni complementari SWICA Consulta

1. In generale

1.1 Operatore

Questa applicazione per la stipulazione di assicurazioni online è offerta e gestita da SWICA Assicurazione malattia SA (che agisce per tutte le società del gruppo dell'Organizzazione sanitaria SWICA, in particolare SWICA Assicurazioni SA, SWICA Health SA, in seguito indicate, unitamente a SWICA Assicurazione malattia SA, con «SWICA»). Ogni richiesta relativa al trattamento e alla stipulazione di questo contratto online deve essere rivolta direttamente a SWICA.

1.2 Quali sono le disposizioni applicabili?

L'accordo contrattuale da stipulare è regolato dalle presenti «Condizioni complementari per la vendita online di prodotti assicurativi tramite i canali dei consulenti o degli intermediari» (in seguito: CC vendita online canale consulente), dalle «Condizioni generali di assicurazione» (successivamente CGA), dalle «Condizioni complementari» (in seguito: CC) e/o dalle «Condizioni complementari d'assicurazione» (in seguito: CCA) valide per il prodotto selezionato, dalla proposta d'assicurazione, dalla polizza d'assicurazione (in seguito: polizza) e da eventuali condizioni particolari (CP). Le citate disposizioni costituiscono parte integrante del contratto d'assicurazione. In caso di contraddizioni tra le CC vendita online canale consulente e le CGA, le CC o le CCA, nella transazione giuridica della stipulazione online di un'assicurazione le CC vendita online canale consulente prevalgono.

Se non diversamente specificato nelle singole disposizioni, le seguenti disposizioni valgono per tutti i prodotti d'assicurazione regolamentate dalla legge sull'assicurazione malattie o dalla legge sul contratto d'assicurazione e offerti online da SWICA.

1.3 Contraenti

Il proponente dell'assicurazione* è la persona indicata nella proposta di assicurazione online. Per inoltrare una proposta per una copertura assicurativa, il proponente deve aver compiuto i 18 anni d'età (vale anche per il punto 1.4 seguente) e avere il suo domicilio in Svizzera (restano riservate le proposte per l'assicurazione di base secondo LAMal per i frontalieri). Le persone che hanno raggiunto i 18 anni d'età e sono contraenti dell'assicurazione sono gli unici responsabili per tutti gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione (vale anche nel caso del punto 1.4 seguente). Nel caso di coniugi, essi sono responsabili in solido per tutti gli obblighi, nella misura prevista e consentita dalla legge (vale anche per il punto 1.4 seguente). Per i minorenni contraenti di un'assicurazione, i rappresentanti legali rispondono in modo solidale.

1.4 Amministrazione unificata per la famiglia (nucleo familiare)

Nell'ambito di un nucleo familiare (ad es. marito e moglie, inclusi i figli/partner conviventi/nonni e nipoti [abiativi] – le persone che fanno parte del nucleo familiare sono elencate nella polizza), il proponente dell'assicurazione ha la possibilità di farsi rappresentare per determinate azioni descritte di seguito, da una persona da lui autorizzata (successivamente indicata come «contatto per il contratto» mediante una procura [documento «Procura per la proposta e l'amministrazione dell'assicurazione unificata»]).

Sulla base della suddetta procura, SWICA gestisce tutti i documenti (come ad es. decisioni sull'ammissione, fatture dei premi e delle partecipazioni ai costi, conteggi delle prestazioni, polizze assicurative, tessere d'assicurato, attestati fiscali, corrispondenza sui rimborsi delle prestazioni, coperture assicurative) nell'ambito del rapporto di assicurazione come polizza familiare (incasso per tutta la famiglia) e assegna alla persona definita nella procura quale «contatto per il contratto» tutti i compiti definiti nella procura.

* Il termine «proponente dell'assicurazione» vale anche per la forma femminile. Per una migliore leggibilità, in questo documento viene utilizzata solo la forma maschile. Questo vale per tutti i termini specifici di genere nel documento.

La procura per la persona di contatto per il contratto si limita alle seguenti funzioni:

Il contatto per il contratto è responsabile quale debitore per il pagamento di tutti i premi della polizza di famiglia (vale a dire che deve provvedere affinché i premi di tutti i contraenti della polizza di famiglia vengano pagati complessivamente) e delle partecipazioni ai costi. Inoltre riceve i pagamenti delle prestazioni. Infine, quale destinatario della corrispondenza, riceverà da SWICA tutta la corrispondenza con tutte le informazioni, compresi i dati personali particolarmente sensibili, come i dati sulla salute. Di principio viene inviata tutta la corrispondenza, comprese le disposizioni, le comunicazioni giuridicamente vincolanti e le decisioni soggette a scadenza.

SWICA declina ogni responsabilità per le conseguenze della divulgazione dei dati da parte della persona di contatto per il contratto e non risponde delle conseguenze derivanti da eventuale ritardo nella comunicazione delle informazioni da parte del contatto per il contratto al corrispondente contraente dell'assicurazione. La procura accordata alla persona di contatto per il contratto può essere revocata dalla persona rappresentata in ogni momento per scritto o in altra forma, che permetta di disporre di un testo giustificativo. Con questo non si annulla tuttavia una eventuale dichiarazione falsa che può comportare la reticenza.

Partner contrattuale, compresa la qualità di debitore dei premi e di persona avente diritto del contratto d'assicurazione, compresi tutti i diritti ed i doveri, resta sempre il contraente dell'assicurazione (vedi anche il punto 1.3).

Con l'inoltro di una proposta d'assicurazione online (vedi punto 2.1) i richiedenti confermano, indipendentemente dal fatto che si tratti di una proposta unificata per la famiglia (secondo i punti 1.3 e 1.4), di aver letto, compreso e accettato le presenti CC vendita online canale consulente, le CGA e le CC applicabili, nonché eventuali CCA o CP e la dichiarazione sulla protezione dei dati (vedi punto 5.1 seguente).

Nel caso di cambiamento della situazione (ad es. divorzio o separazione dei partner conviventi, raggiungimento della maggiore età) il contraente dell'assicurazione interessato deve informare SWICA immediatamente di questo cambiamento (al contatto indicato sulla polizza d'assicurazione) e, in caso di mantenimento del compito di rappresentanza occorre una comunicazione scritta (o in altra forma, che permetta di disporre di un testo giustificativo) da parte del rappresentato. Se la persona precedentemente rappresentata non desidera più essere rappresentata dal contatto per il contratto, la rappresentanza sarà annullata con effetto dal momento della ricezione dell'informazione. Se non si riceve nessuna informazione, la rappresentanza del contatto per il contratto resta in vigore fino a revoca.

1.5 Diritto di modifica

SWICA si riserva espressamente il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CC per la vendita online di prodotti assicurativi tramite i canali dei consulenti o degli intermediari nell'ambito di ciò che è consentito per legge. Nei singoli casi tuttavia per il proponente fa stato la versione delle CC vendita online canale consulente, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

1.6 Chi si può assicurare?

I requisiti che la persona da assicurare (proponente dell'assicurazione) deve soddisfare si rilevano dalle CGA/CC e CCA o CP applicabili al prodotto scelto.

2. Procedura per la stipulazione del contratto

2.1 Proposta d'assicurazione

La presentazione della proposta d'assicurazione online da parte del proponente (secondo il punto 1.3 o 1.4) a SWICA, se sono soddisfatti i requisiti di legge (ad es. obbligatorietà assicurativa per l'assicurazione delle cure medicosanitarie secondo la legge sull'assicurazione malattie), costituisce una proposta d'assicurazione giuridicamente vincolante.

Per quanto riguarda la stipulazione di un'assicurazione ai sensi della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), i proponenti dell'assicurazione (secondo i punti 1.3 o 1.4) sono vincolati alla proposta per 14 giorni. Il termine inizia con la trasmissione della conferma elettronica (vedi paragrafo successivo) delle indicazioni sulla proposta.

La proposta d'assicurazione online sostituisce i moduli cartacei di proposta. Per la stipulazione non è richiesta la firma apposta a mano dal proponente dell'assicurazione (secondo i punti 1.3 o 1.4). Il proponente dell'assicurazione deve confermare entro sette giorni (questo periodo inizia dalla data in cui il link per confermare la proposta è stato inviato al proponente), che i dati registrati nel sistema sono completi e corretti, per cui la proposta viene considerata presentata («conferma elettronica»).

2.2 Stipulazione del contratto

Se sono soddisfatti i requisiti di legge per la stipulazione di un'assicurazione secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal), l'ammissione all'assicurazione secondo LAMal ha luogo in ogni caso. Una conferma corrispondente sarà inviata al cliente per scritto (o in altra forma che permetta di disporre di un testo giustificativo).

Per quanto riguarda la stipulazione di un contratto relativo a un prodotto secondo LCA, il contratto è considerato concluso al ricevimento della polizza per posta o al ricevimento della conferma scritta di accettazione (o in altra forma che permetta di disporre di un testo giustificativo) da parte di SWICA.

3. Diritto di revoca

3.1 Quando sussiste il diritto di revoca?

Le disposizioni dei punti da 3.1 a 3.4 si applicano solo per i prodotti disciplinati secondo le norme della LCA.

Il diritto di revoca sussiste se le disposizioni di legge (art. 2a cpv.1 LCA), rispettivamente le CGA del prodotto in questione, lo prevedono. Per affermare il diritto di revoca sono determinanti le disposizioni di legge (art. 2a cpv. 1 LCA: termine di revoca 14 giorni) rispettivamente i termini previsti dalle CGA ed eventuali ulteriori condizioni.

3.2 Quando inizia a decorrere il termine di revoca?

Nel caso di stipulazione online, il periodo di revoca inizia con la trasmissione della conferma per via elettronica secondo il punto 2.1.

3.3 In quale forma deve avvenire la revoca?

La revoca deve essere inviata in forma scritta o in altra forma che permetta di disporre di un testo giustificativo, ai dati di contatto indicati sulla polizza d'assicurazione.

3.4 Quali sono le conseguenze della revoca?

Con l'invio della dichiarazione di revoca si estingue, anche con effetto retroattivo, l'eventuale copertura assicurativa provvisoria o definitiva esistente. Le prestazioni eventualmente già percepite devono essere rimborsate.

4. Rifiuto/esclusione dalla copertura/reticenza

4.1 In generale

Le disposizioni citate ai punti 4.2 e 4.3 si applicano solo per i prodotti regolati dalle disposizioni della LCA.

I prodotti che sottostanno alle disposizioni della LAMal sono soggetti all'obbligo di ammissione da parte di SWICA. L'ammissione nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal è acquisita in ogni caso (se sono soddisfatte le disposizioni di legge), a prescindere dal fatto che la proposta per la stipulazione di un prodotto assicurativo secondo LCA sia accettata o meno. In questo caso il proponente ha però il diritto di rifiutare l'assicurazione secondo LAMal e di non stipulare il contratto d'assicurazione con SWICA.

4.2 Rifiuto/esclusione dalla copertura

Nell'ambito di una proposta per un'assicurazione complementare secondo LCA, SWICA e i suoi partner d'assicurazione possono rifiutare senza motivazione la stipulazione del contratto oppure possono predisporre un'esclusione dalla copertura. Le relative decisioni sono in ogni caso comunicate al proponente.

4.3 Violazione dell'obbligo di dichiarazione (reticenza)

Se nella proposta per un prodotto assicurativo secondo LCA, sono sottaciuti o comunicati in modo errato punti rilevanti che la persona tenuta a notificare conosceva o avrebbe dovuto conoscere, SWICA e i suoi partner assicurativi possono disdire il contratto in forma scritta (o in altra forma che permetta di disporre di un testo giustificativo) entro quattro settimane dal momento in cui sono venuti a conoscenza della reticenza e rifiutare le prestazioni, rispettivamente richiedere il rimborso nella misura consentita dalla legge. Il contratto termina non appena l'assicurato riceve la disdetta.

5. Trattamento dei dati/protezione dei dati

5.1 Disposizioni generali e applicabilità della dichiarazione della protezione dei dati

SWICA attribuisce una grande importanza alla protezione dei dati. SWICA acquisisce e impiega le informazioni relative alle persone in conformità alla legge sulla protezione dei dati e alle rispettive ordinanze, come pure alle leggi sulle assicurazioni sociali. La dichiarazione sulla protezione dei dati di SWICA fornisce informazioni sulle attività di trattamento dei dati di SWICA. La dichiarazione sulla **protezione dei dati** è sempre disponibile sul sito Internet di SWICA. Quale parte del procedimento per una proposta d'assicurazione, prima di poter inoltrare la proposta, si devono accettare le disposizioni sulla protezione dei dati.

5.2 Basi legali, categoria di dati, durata di conservazione e scopo del trattamento dei dati

Se le relative informazioni non sono già state comunicate e accettate nell'ambito della presentazione della proposta, le basi legali, la categoria di dati, la durata di conservazione e lo scopo del trattamento dei dati sono descritti nella dichiarazione sulla protezione dei dati.

5.3 Diritti delle persone interessate e trattamento dei dati su incarico

I diritti delle persone interessate sono descritti nella dichiarazione di protezione dei dati di SWICA. I responsabili del trattamento dei dati su incarico di SWICA sono pure indicati nella dichiarazione sulla protezione dei dati.

5.4 Sicurezza dei pagamenti

Secondo il prodotto assicurativo scelto, SWICA mette a disposizione diversi modelli di pagamento dei premi. I premi emessi una sola volta possono essere pagati su fattura o direttamente con la carta di credito. I prodotti assicurativi con premi ricorrenti, sono generalmente da pagare tramite addebito diretto (LSV), DebitDirect (DD) oppure e-fattura.

Un pagamento con la carta di credito avviene tramite il portale sicuro Saferpay. Il centro svizzero di calcolo SIX Group SA, con sede alla Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zurigo, Svizzera, che gestisce Saferpay, dispone di una certificazione secondo Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS). Nel caso di pagamento con la carta di credito si applicano le rispettive condizioni generali e la dichiarazione sulla protezione dei dati del fornitore della carta di credito e di SIX Group AG. SWICA declina ogni responsabilità in relazione con i pagamenti tramite carta di credito.

6. Esclusione della responsabilità

SWICA declina ogni responsabilità per negligenza lieve e moderata e per tutti i danni indiretti subiti dai proponenti nell'ambito dell'uso dello shop online di SWICA.

7. Foro competente

Le presenti CC per la vendita online di prodotti assicurativi tramite i canali dei consulenti o degli intermediari sottostanno esclusivamente al diritto sostanziale svizzero ad eccezione della Convenzione di Vienna, del diritto privato internazionale e di altre norme contrattanti. Quale foro giuridico per le controversie relative all'impiego dello shop online di SWICA, il proponente ha la scelta tra il foro giuridico del suo **domicilio in Svizzera o di quello della sede centrale di SWICA.**